



Bruxelles, 21.10.2015
COM(2015) 601 final

Raccomandazione di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro

Raccomandazione di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 2, e l'articolo 136,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per quanto il coordinamento e la sorveglianza degli sviluppi della competitività siano necessari in tutta l'Unione, dalla recente crisi è emerso che gli Stati membri la cui moneta è l'euro (in seguito denominati "gli Stati membri della zona euro") possono essere particolarmente soggetti a un eventuale aumento e a un'improvvisa correzione degli squilibri macroeconomici che rischiano di ripercuotersi su altri Stati membri della zona euro. Vista l'assenza di tassi di cambio nominali flessibili, questi Stati membri hanno bisogno anche di adeguati meccanismi di adeguamento agli shock specifici per paese. Le dinamiche della competitività sono importanti sia per l'accumulo e la correzione degli squilibri macroeconomici (ad esempio disavanzi commerciali e delle partite correnti, stock di passività interne ed esterne) sia per un efficace adeguamento agli shock asimmetrici. Il deterioramento della competitività può inoltre comportare una riduzione della crescita potenziale, che a sua volta rende meno semplice il rimborso di un debito elevato. Il coordinamento delle politiche che incidono sulle dinamiche della competitività contribuirebbe ad assicurare che gli sviluppi della competitività siano compatibili con l'obiettivo di un corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria (UEM). Sebbene la presente raccomandazione sia indirizzata agli Stati membri della zona euro, anche gli altri Stati membri sono incoraggiati a istituire organismi analoghi.
- (2) Il semestre europeo, in particolare la procedura per gli squilibri macroeconomici stabilita dal regolamento (UE) n. 1176/2011 e dal regolamento (UE) n. 1174/2011, fornisce un quadro per il coordinamento e la sorveglianza integrati delle politiche economiche. In considerazione della necessità di promuovere il progresso con riforme strutturali nell'ambito della competitività, questi meccanismi in atto devono essere sostenuti da una maggiore titolarità dei programmi di riforma a livello nazionale. A tal fine appare lecito avvalersi di competenze politiche indipendenti a livello nazionale e rafforzare il dialogo politico tra l'Unione e gli Stati membri della zona euro.
- (3) L'istituzione di comitati nazionali per la competitività incaricati di monitorare i risultati e le politiche in questo ambito dovrebbe contribuire a rafforzare la titolarità delle politiche e delle riforme necessarie a livello nazionale e a migliorare la base di

conoscenze per il coordinamento delle relative politiche economiche dell'UE. Tali comitati dovrebbero valutare gli sviluppi e le politiche in materia di competitività, ma anche fornire consulenza politica sulle politiche di attuazione delle riforme, tenendo conto delle specificità nazionali e delle prassi consolidate.

- (4) Il campo di intervento di questi comitati dovrebbe estendersi al senso più ampio del concetto di competitività. Le dinamiche salariali, così come le componenti non salariali, i fattori trainanti della produttività e le considerazioni dinamiche legate agli investimenti, all'innovazione e all'attrattiva dell'economia per le imprese, dovrebbero rientrare nella sfera di competenza di tali comitati.
- (5) I comitati dovrebbero essere dotati delle capacità necessarie per effettuare analisi economiche di alta qualità su cui basare il loro ruolo consultivo.
- (6) I comitati per la competitività dovrebbero essere indipendenti dai ministeri e dalle autorità pubbliche che si occupano di aspetti legati alla competitività. Essi dovrebbero altresì essere imparziali, in quanto non dovrebbero trasmettere soltanto o principalmente pareri di specifici gruppi di parti interessate. Questi requisiti di indipendenza e imparzialità sono intesi a far sì che il ruolo consultivo dei comitati rispecchi adeguatamente un giudizio di esperti formulato nell'interesse generale.
- (7) Le caratteristiche dei comitati per la competitività dovrebbero essere conformi all'articolo 152 del trattato e dovrebbero tenere conto delle prassi e delle istituzioni nazionali legate alla determinazione salariale. Conformemente all'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il loro funzionamento non dovrebbe pregiudicare il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro, o delle rispettive organizzazioni, di negoziare e concludere contratti collettivi, a livelli appropriati, o di ricorrere ad azioni collettive conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
- (8) La Commissione dovrebbe coordinare le attività dei comitati per la competitività al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi a livello di zona euro e tenendo conto dei contributi provenienti dal sistema di comitati per la competitività nel quadro del coordinamento delle politiche economiche dell'Unione.
- (9) I comitati per la competitività dovrebbero raccogliere e pubblicare le loro analisi e consulenze nel quadro di una relazione annuale. Per far sì che i lavori dei comitati tengano conto degli obiettivi della zona euro e dell'Unione, è opportuno che i comitati e la Commissione si concertino ai fini dell'elaborazione di tali relazioni e nel corso di missioni di accertamento negli Stati membri. Le relazioni confluiranno nelle analisi della Commissione effettuate nell'ambito del semestre europeo e della procedura per gli squilibri macroeconomici.
- (10) Per agevolare il coordinamento a livello sovranazionale dovrebbe essere istituito un comitato per la competitività in ciascuno Stato membro. Tuttavia, per svolgere correttamente le loro attività, i comitati per la competitività dovrebbero a loro volta avere la possibilità di avvalersi di organismi distinti, a condizione che questi rispettino i principi comuni sopra esposti.
- (11) Il controllo e l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese dovrebbero rimanere a livello dell'Unione, nell'ambito del semestre europeo e dell'applicazione della procedura per gli squilibri macroeconomici stabilita dal regolamento (UE) n. 1176/2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I. Obiettivi e ambito di applicazione

1. La presente raccomandazione ha come obiettivo l'istituzione di comitati per la competitività volti a monitorare i risultati e le politiche nel campo della competitività, contribuendo in tal modo a promuovere una convergenza economica duratura e ad accrescere la titolarità delle riforme necessarie a livello nazionale.
2. Gli Stati membri della zona euro sono destinatari della presente raccomandazione. Gli altri Stati membri sono altresì incoraggiati a istituire organismi analoghi.

II. Istituzione di comitati per la competitività

3. Ogni Stato membro dovrebbe istituire un comitato per la competitività incaricato di:
 - a) monitorare gli sviluppi della competitività nello Stato membro interessato, tenendo conto sia di fattori che possono incidere a breve termine sui prezzi e sulla qualità di beni e servizi (compreso il costo del lavoro) rispetto alla concorrenza internazionale, sia di fattori trainanti a più lungo termine come la produttività e la capacità di innovazione, che sono importanti non solo per i risultati relativi dell'economia, ma anche per il suo potenziale di crescita e la sua capacità di attrarre investimenti, imprese e capitale umano;
 - b) contribuire agli attuali processi di determinazione salariale a livello nazionale fornendo informazioni pertinenti;
 - c) monitorare le politiche legate alla competitività nello Stato membro interessato, contribuendo anche alla valutazione ex post di politiche e
 - d) valutare le sfide politiche e fornire consulenza politica in materia di competitività. La consulenza dei comitati per la competitività dovrebbe tenere conto della dimensione più ampia della zona euro e dell'Unione. I comitati per la competitività dovrebbero, tra l'altro, fornire consulenza sull'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio rivolge allo Stato membro interessato nel contesto del semestre europeo.
4. Ciascuno Stato membro dovrebbe individuare un comitato per la competitività che, a sua volta, potrebbe avvalersi di altri organismi esistenti.
5. I comitati per la competitività dovrebbero esercitare le proprie attività su base continua. Essi dovrebbero pubblicare le loro analisi e consulenze in una relazione annuale. I comitati dovrebbero essere in contatto con la Commissione e con i comitati degli altri Stati membri al fine di coordinare le loro posizioni.

III. Caratteristiche dei comitati per la competitività

6. I comitati per la competitività dovrebbero essere strutturalmente indipendenti o dotati di autonomia funzionale nei confronti di qualsiasi autorità pubblica che si occupi di questioni relative alla competitività all'interno dello Stato membro (in particolare, ministeri, amministrazioni, istituti pubblici, agenzie pubbliche). Essi dovrebbero essere basati su disposizioni di legge nazionali che garantiscano un elevato grado di autonomia funzionale e responsabilità, tra cui:
 - (a) un regime giuridico fondato su leggi, regolamenti o norme amministrative nazionali vincolanti;
 - (b) un divieto di seguire istruzioni da parte delle autorità di bilancio che si occupano di aspetti legati alla competitività o da qualsiasi altro organismo pubblico o privato;
 - (c) la capacità di comunicare pubblicamente in maniera tempestiva;
 - (d) procedure di nomina dei membri in base alla loro esperienza e competenza e
 - (e) risorse adeguate e opportuno accesso alle informazioni necessarie per l'assolvimento del loro mandato.
7. I comitati per la competitività dovrebbero consultare le pertinenti parti interessate (ad esempio attori o gruppi di attori nazionali, comprese le parti sociali, che partecipano al dialogo economico e sociale degli Stati membri su base regolare), ma non dovrebbero trasmettere soltanto o principalmente pareri e gli interessi di un particolare gruppo di parti interessate.
8. I comitati per la competitività dovrebbero disporre delle capacità per effettuare analisi economiche e statistiche che evidenzino un elevato grado di qualità, riconosciuto anche dalla comunità accademica.

IV. Interazione con il semestre europeo

9. La Commissione dovrebbe agevolare il coordinamento tra comitati nazionali per la competitività e il loro scambio di opinioni, in particolare per fare in modo che i lavori dei comitati tengano conto degli obiettivi della zona euro e dell'UE. I contatti dovrebbero avere luogo prima dell'elaborazione delle relazioni annuali e nel corso di missioni di accertamento negli Stati membri.
10. Le competenze specialistiche indipendenti apportate da tali comitati, anche attraverso le relazioni annuali, confluiranno nelle analisi degli Stati membri e della Commissione svolte nel quadro del semestre europeo e della procedura per gli squilibri macroeconomici.

V. Responsabilità e trasparenza

11. Di norma, le analisi prodotte da tali comitati dovrebbero essere rese pubbliche.

VI. Disposizioni finali

12. Gli Stati membri sono invitati ad attuare i principi di cui alla presente raccomandazione entro il [data di adozione della presente raccomandazione + 6 mesi]
13. Entro il [data di adozione della presente raccomandazione + 12 mesi], la Commissione è invitata a preparare, in base alle informazioni in merito fornite dagli Stati membri, una relazione sui progressi compiuti in materia di attuazione e sull'idoneità della presente raccomandazione, esprimendosi anche in relazione alla necessità o meno di adottare disposizioni vincolanti.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*